
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO

**ASSEMBLEE ORDINARIA, STRAORDINARIA
E SPECIALE DEGLI AZIONISTI
26-27-28 APRILE 2011**

RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

26 aprile 2011 in prima convocazione e, occorrendo, 28 aprile 2011, in seconda convocazione

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

26 aprile 2011 in prima convocazione e, occorrendo, 27 e 28 aprile 2011, rispettivamente, in seconda e in terza convocazione

ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI PRIVILEGIATI

26 aprile 2011 in prima convocazione e, occorrendo, 27 e 28 aprile 2011, rispettivamente, in seconda e in terza convocazione

RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA ORDINARIA 26 – 28 aprile 2011

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 26 – 27 - 28 aprile 2011

ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI PRIVILEGIATI 26 – 27 - 28 aprile 2011

ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA ORDINARIA

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010 di Navale Assicurazioni S.p.A. (società incorporata mediante fusione con effetto contabile dall'1 gennaio 2011); relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Adeguamento dei corrispettivi dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2010-2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2012 - 2020.
5. Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Adozione di un nuovo Regolamento assembleare. Deliberazioni inerenti.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. Modifica degli articoli 8 (Convocazione delle Assemblee), 9 (Procedure delle riunioni assembleari) e 13 (Poteri del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI PRIVILEGIATI

1. Rendiconto relativo al fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.
2. Nomina del Rappresentante comune. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

ASSEMBLEA ORDINARIA

PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

per quanto concerne l'illustrazione dell'argomento inerente il primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, si rinvia al fascicolo di bilancio pubblicato ai sensi di legge all'interno della Relazione finanziaria annuale ed in particolare a quanto illustrato nella Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale.

Il progetto di bilancio d'esercizio sottoposto alla Vostra approvazione evidenzia una perdita d'esercizio pari ad Euro 63.653.452,00.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione.

Proposta

L'Assemblea Ordinaria di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,

- *esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2010;*
- *vista la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione legale KPMG S.p.A.,*

delibera

- (i) *di approvare il bilancio d'esercizio di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. al 31 dicembre 2010, corredato dalla relazione degli Amministratori sulla gestione, che evidenzia una perdita pari ad Euro 63.653.452,00;*
- (ii) *di coprire detta perdita d'esercizio, pari ad Euro 63.653.452,00 mediante utilizzo, per il corrispondente ammontare, della Riserva Straordinaria, riserva patrimoniale disponibile.*

ASSEMBLEA ORDINARIA

PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010 di Navale Assicurazioni S.p.A. (società incorporata mediante fusione con effetto contabile dall'1 gennaio 2011); relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

a decorrere dall'1 gennaio 2011, ha assunto efficacia giuridica, contabile e fiscale, l'atto di fusione per incorporazione in Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. di Navale Assicurazioni S.p.A. (nel seguito, la "Fusione"), previo conferimento dell'azienda assicurativa di quest'ultima in UGF Assicurazioni S.p.A.

A seguito del perfezionamento della Fusione, Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. è subentrata nella universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi di cui Navale Assicurazioni S.p.A. era titolare. Ne deriva che tutti gli adempimenti connessi all'approvazione del bilancio di Navale Assicurazioni S.p.A. sono di competenza degli organi sociali di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., in qualità di società incorporante.

L'odierna Assemblea è pertanto chiamata a deliberare, ai sensi di legge, l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010 della società incorporata, il quale evidenzia una perdita di Euro 73.821.264,66.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione.

Proposta

L'Assemblea Ordinaria di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,

- *esaminato il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2010 della società Navale Assicurazioni S.p.A. (incorporata mediante fusione in Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. con effetto giuridico, contabile e fiscale dal 1° gennaio 2011), corredato degli allegati e della documentazione prescritta dal D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e relative disposizioni attuative;*
- *vista la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione legale KPMG S.p.A.,*

delibera

di approvare il bilancio d'esercizio di Navale Assicurazioni S.p.A. al 31 dicembre 2010.

ASSEMBLEA ORDINARIA

PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Adeguamento dei corrispettivi dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2010-2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

tenuto conto dell'ampliamento del perimetro delle società facenti parte del Gruppo UGF, avvenuto in seguito all'acquisizione del controllo del gruppo facente capo ad Arca Vita S.p.A., perfezionatasi il 22 giugno 2010, la Società di revisione legale dei conti KPMG S.p.A. ha inviato alla Società una richiesta di integrazione delle modalità e delle condizioni economiche di svolgimento delle attività di revisione per gli esercizi 2010-2011.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, la proposta motivata del Collegio Sindacale relativa alla predetta richiesta della Società di revisione legale.

"PROPOSTA MOTIVATA DI ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI DELLA SOCIETA' DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI KPMG S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39 DEL 27 GENNAIO 2010

Ai Signori Azionisti della Società Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

La Società di revisione legale KPMG S.p.A., lo scorso 8 settembre 2010, ha fatto pervenire al Collegio Sindacale una proposta di adeguamento dei corrispettivi per l'attività di revisione legale. Nello specifico, a causa della recente acquisizione da parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. del controllo del Gruppo facente capo ad Arca Vita S.p.A. (il "Gruppo Arca Vita"), nella proposta vengono indicati gli effetti sui corrispettivi per la revisione legale rispetto alla proposta del 24 marzo 2010 (che rifletteva le modificazioni ed integrazioni intervenute rispetto alla lettera d'incarico originaria del 23 marzo 2006) e rispetto alla proposta del 23 luglio 2009, relativamente alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali.

L'adeguamento dei corrispettivi è stato quantificato tenendo conto dei seguenti aspetti:

- in base all'art. 14 del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, KPMG S.p.A. nella sua qualità di revisore legale di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. è tenuta ad assumere interamente la responsabilità del giudizio espresso sul Bilancio consolidato;
- il Gruppo Arca Vita ha affidato l'incarico di revisione legale a PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

- KPMG S.p.A. dovrà conseguentemente svolgere le attività aggiuntive previste dal Principio di revisione 600 (quali, ad esempio, predisposizione ed invio di istruzioni, incontri con i revisori secondari, lettura delle carte di lavoro).

Nella proposta di adeguamento dei corrispettivi è stato inoltre tenuto in considerazione che l'indice Istat relativo al costo della vita, nel periodo 1° luglio 2009 – 30 giugno 2010, è aumentato dell'1,3%.

La proposta di adeguamento dei corrispettivi quantifica gli importi a decorrere dall'anno 2010 e – limitatamente alla revisione legale limitata del Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2011 – dall'anno 2011.

Nella tabella che segue vengono riportati per le diverse attività di revisione legale gli adeguamenti proposti.

Descrizione attività	Corrispettivo 2009	Proposta adeguamento corrispettivo a decorrere dal 2010	Proposta adeguamento corrispettivo a decorrere dal 2011	Importo adeguamento
Revisione contabile limitata del Bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno 2010	Euro 19.644	Euro 19.900		Euro 256
Revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2010	Euro 5.211	Euro 10.280		Euro 5.069
Revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31 dicembre	Euro 75.800	Euro 76.790		Euro 990
Revisione contabile del bilancio consolidato al 31 dicembre	Euro 29.700	Euro 50.090		Euro 20.390
Revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2011		Euro 10.280	Euro 15.280	Euro 5.000
Sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali presentate nel corso del 2010	Euro 3.177	Euro 3.220		Euro 43
Totale adeguamento dei corrispettivi				Euro 31.748

Di tanto dato evidenza, il Collegio Sindacale,

VISTO

che le ragioni alla base della richiesta di adeguamento dei corrispettivi appaiono fondate,

CONSIDERATO

che l'adeguamento dei corrispettivi appare congruo in considerazione dell'ampiezza e della complessità dell'incarico,

PROPONE

all'Assemblea degli Azionisti di approvare l'adeguamento dei corrispettivi per l'attività di Revisione legale di KPMG S.p.A. secondo gli importi e le decorrenze riportati nella tabella precedentemente esposta.

Il Collegio Sindacale

Roberto Chiusoli (Presidente)

Domenico Livio Trombone

Giorgio Picone"

ASSEMBLEA ORDINARIA

PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2012 - 2020.

Signori Azionisti,

con il rilascio della relazione sul Bilancio al 31 dicembre 2011 scadrà, senza possibilità di rinnovo ai sensi di legge, l'incarico di revisione legale dei conti della Società, conferito dall'Assemblea del 3 maggio 2006 alla società KPMG S.p.A.

Il Collegio Sindacale sottopone all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi degli artt. 13 e 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, la seguente proposta motivata di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, per il novennio 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2020, alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A.; ciò al fine di preconstituire le condizioni per l'assunzione da parte della incaricanda Società di revisione legale del ruolo di "revisore principale", così definendo e coordinando anche il processo per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti da parte delle società controllate, in occasione delle Assemblee di bilancio 2011.

"PROPOSTA MOTIVATA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI AI SENSI DELL'ART. 13 E DELL'ART. 17 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39 DEL 27 GENNAIO 2010

Ai Signori Azionisti della Società Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Il Collegio Sindacale,

PREMESSO

- che con i Bilanci dell'esercizio 2011 verrà a scadere l'attuale incarico conferito da Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (la "Società") all'attuale Società di revisione legale KPMG S.p.A.;
- che l'Assemblea degli Azionisti è convocata per il conferimento dell'incarico (i) per la revisione legale dei conti del Bilancio d'esercizio della Società, inclusa la verifica della regolare tenuta della contabilità e le verifiche connesse alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali; (ii) per la revisione legale dei conti del Bilancio consolidato del Gruppo; nonché (iii) per la revisione contabile limitata della Relazione semestrale consolidata del Gruppo, relativamente ai Bilanci degli esercizi che chiuderanno dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2020;

- che in data 7 aprile 2010 è entrato in vigore il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (il "Decreto"), recante "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE";
- che l'art. 13 del Decreto ha testualmente previsto che "*Salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico*";
- che l'art. 17, primo comma, del Decreto prevede che per le società di interesse pubblico l'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali;

CONSIDERATO

- che nel mese di gennaio 2011 sono pervenute al Collegio Sindacale n. 3 distinte offerte tecniche ed economiche al fine di ricevere l'incarico di revisione legale;
- che dopo approfondito esame della documentazione pervenuta, anche con l'ausilio delle competenti funzioni aziendali, tenuto altresì conto dell'analisi comparativa e complessiva delle offerte ricevute, con particolare riferimento alle competenze ed alle specifiche esperienze di revisione nel settore assicurativo-finanziario, dell'adeguatezza della struttura tecnica, il Collegio Sindacale ha deliberato di richiedere formale proposta (la "Proposta") alla Società PricewaterhouseCoopers S.p.A.;
- che la Proposta è pervenuta in data 14 marzo 2011 e prevede (i) la revisione legale dei conti del Bilancio d'esercizio di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., nonché la verifica della regolare tenuta della contabilità e le verifiche connesse alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali; (ii) la revisione legale dei conti del Bilancio consolidato del Gruppo; (iii) la revisione contabile limitata della Relazione semestrale consolidata del Gruppo, relativamente ai Bilanci degli esercizi che chiuderanno dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2020;
- che il corrispettivo indicato nella Proposta per l'incarico di revisione legale, per ciascun esercizio, risulta pari ad Euro 141.570 (come dettagliato nella Tabella che segue); corrispettivo che il Collegio ritiene congruo al fine di garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori oggetto dell'incarico.

INCARICO	ORE	ONORARI (EURO)
Incarico di revisione legale del Bilancio d'esercizio di UGF S.p.A. incluse attività di verifica della	216	17.100

regolare tenuta della contabilità sociale di cui all'art. 14, comma 1, lett.b), del D. Lgs 39/2010		
Incarico di revisione legale del Bilancio consolidato del Gruppo UGF	1.114	87.970
Incarico di revisione legale limitata del Bilancio semestrale consolidato abbreviato del Gruppo UGF	520	41.080
Totale ore e onorari lordi	1.850	146.150
Arrotondamento		(4.580)
Totale compensi netti		141.570

In detto contesto, il Collegio Sindacale precisa che il corrispettivo indicato è da intendersi al netto dell'Iva, delle spese per servizi di segreteria e dei servizi informativi pari al 2% del medesimo, delle spese di viaggio e soggiorno per le attività effettuate fuori sede. Queste ultime saranno addebitate in base al costo sostenuto e comunque entro il limite del 5% del corrispettivo totale. Sempre in tema di corrispettivo, il Collegio Sindacale evidenzia che il medesimo non comprende il contributo di vigilanza in favore della CONSOB, attualmente applicato nella misura del 9,45%. Circa le modalità per l'adeguamento annuale del corrispettivo, il Collegio Sindacale evidenzia che l'importo indicato riguarderà il primo anno di svolgimento dell'incarico e che il medesimo verrà adeguato il primo aprile di ogni anno successivo (a decorrere dal primo aprile 2013), sulla base dell'Indice Istat relativo al costo della vita per le famiglie di operai e impiegati. Eventuali variazioni del corrispettivo potranno intervenire solo in presenza di circostanze eccezionali o imprevedibili tali da determinare un maggior numero di ore e/o un diverso impegno delle figure professionali previste;

VERIFICATO

- che le modalità di svolgimento della revisione descritte nella Proposta, anche considerate le ore e le risorse professionali all'uopo previste, risultano adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico, nonché alla dimensione composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie;
- che, sulla base di quanto desumibile dalla Proposta, la Società di revisione legale PricewaterhouseCoopers risulta in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;

- che l'indicata Società di revisione legale risulta disporre di organizzazione e idoneità tecnico-professionale adeguate all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;

avendo quindi potuto constatare che la richiesta economica di PricewaterhouseCoopers è in linea con la quantità e la qualità del lavoro da svolgere,

PROPONE

sulla base delle motivazioni esposte, che l'Assemblea degli Azionisti deliberi il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2012-2020, previa determinazione del corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e dei criteri per l'adeguamento durante lo svolgimento del medesimo, secondo quanto contenuto nella Proposta, a:

PricewaterhouseCoopers S.p.A. con Sede legale e amministrativa a Milano, Via Monte Rosa, 91, C.F., P.IVA e Registro Imprese di Milano 12979880155, dott. Angelo Giudici Responsabile della revisione.

Il Collegio Sindacale

Roberto Chiusoli (Presidente)

Domenico Livio Trombone

Giorgio Picone"

ASSEMBLEA ORDINARIA

PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

L'Assemblea dei Soci riunitasi il 29 aprile 2010 ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad acquistare e disporre di azioni proprie, sia ordinarie che privilegiate, e di azioni ordinarie della società controllante Finsoe S.p.A., ai sensi degli artt. 2357, 2357-ter e 2359-bis del codice civile, per la durata di 18 mesi dalla deliberazione assembleare e, pertanto, sino al 29 ottobre 2011.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene utile che le suddette autorizzazioni vengano rinnovate per la durata di 18 mesi dalla data in cui l'Assemblea adotterà la relativa deliberazione, per le motivazioni, secondo le modalità e i termini di seguito illustrati.

Obiettivi

L'acquisto e la disposizione di azioni proprie persegue, nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile nonché delle prassi di mercato ammesse, i seguenti obiettivi:

- intervenire, direttamente o tramite intermediari, per favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni, a fronte di fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi;
- cogliere le opportunità di massimizzazione del valore che possano derivare dall'andamento del mercato - e quindi anche perseguendo finalità di *trading* - o connesse a eventuali operazioni di natura strategica di interesse per la Società;
- utilizzare le azioni proprie come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società;
- utilizzare le azioni proprie al servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria riservati agli Amministratori, dipendenti e collaboratori della Società o di società facenti parte del Gruppo UGF.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è, allo stato attuale, preordinata a operazioni di riduzione del capitale sociale della Società tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni della controllante Finsoe S.p.A., non quotate, viene richiesta, viceversa, al fine di consentire alla Società di cogliere opportunità aventi finalità strategiche e di adempiere ad obblighi contrattuali assunti.

Numero delle azioni acquistabili e modalità di esecuzione delle operazioni di acquisto e disposizione

Si precisa che, alla data della presente Relazione:

- il capitale sociale di Unipol Gruppo Finanziario è pari a Euro 2.699.066.930,11, suddiviso in n. 3.416.540.416 azioni prive di valore nominale, di cui n. 2.114.257.106 azioni ordinarie e n. 1.302.283.310 azioni privilegiate; la Società non detiene, direttamente e indirettamente, azioni proprie;
- il capitale sociale della controllante Finsoe S.p.A. è pari a Euro 817.255.588,32, suddiviso in n. 2.270.154.412 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,36. La Società non detiene, direttamente e indirettamente, azioni della controllante Finsoe S.p.A., mentre quest'ultima detiene n. 184.016.500 azioni proprie, pari all'8,11% del capitale sociale.

I Fondi appostati, in conformità alla menzionata deliberazione assembleare del 29 aprile 2010, per l'acquisto di azioni proprie e per l'acquisto di azioni della società controllante, entrambi inutilizzati alla data della presente Relazione, ammontano, rispettivamente, a Euro 99.948.206,00 ed Euro 45.000.000,00.

Si propone che l'acquisto e la disposizione di azioni proprie e della controllante possa essere effettuato per le quantità e con le modalità di esecuzione seguenti:

- (i) che l'acquisto delle azioni proprie possa essere effettuato, per le quantità massime consentite dalla legge e dalle prassi di mercato ammesse, con le modalità previste dall'art. 132 del Testo Unico della Finanza e dall'art. 144-*bis*, primo comma, lett. a), b) e c) del Regolamento Emittenti, nonché da ogni altra disposizione, ivi incluse le norme di cui alla Direttiva 2003/6/CE e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali, ove applicabili;
- (ii) che la disposizione di azioni proprie venga effettuata con le modalità consentite dalla legge, anche effettuando, in una o più volte, operazioni successive di acquisto ed alienazione, sino allo scadere del termine di autorizzazione;
- (iii) che l'acquisto e la disposizione di azioni della controllante Finsoe S.p.A. possa essere effettuato per le quantità massime e con le modalità consentite dalla legge.

Corrispettivo degli acquisti e della disposizione delle azioni proprie

Sia gli acquisti che la disposizione delle azioni proprie dovranno essere realizzati ad un prezzo non superiore del 15% e non inferiore del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nel giorno di negoziazione precedente alla data di ogni singola operazione. Detti parametri vengono ritenuti adeguati per individuare l'intervallo di valori entro il quale l'acquisto e l'alienazione delle azioni è di interesse per la Società.

Si propone di determinare per gli acquisti un limite massimo di spesa pari ad Euro 100.000.000,00, ripristinando per pari importo la consistenza del Fondo da destinare

all'acquisto di azioni proprie - attualmente di Euro 99.948.206,00 - mediante prelievo di Euro 51.794,00 dalla Riserva straordinaria.

Corrispettivo degli acquisti e della disposizione di azioni della controllante

Si propone di determinare in Euro 1,30 il corrispettivo unitario massimo e in Euro 0,90 il corrispettivo unitario minimo sia per l'acquisto che per la disposizione delle azioni della società controllante.

Si propone inoltre di prevedere per gli acquisti un limite massimo di spesa pari ad Euro 45 milioni, mantenendo per pari importo la consistenza del Fondo da destinare all'acquisto di azioni della controllante.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione.

Proposta

L'Assemblea Ordinaria di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,

- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione;*
- *visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2010;*
- *avute presenti le disposizioni degli artt. 2357, 2357-ter e 2359-bis del codice civile;*
- *preso atto che la Società, non detiene, né direttamente né indirettamente, azioni proprie;*
- *preso altresì atto che la Società non detiene, né direttamente né indirettamente, alcuna azione della società controllante Finsoe S.p.A., mentre quest'ultima risulta detenere n. 184.016.500 azioni proprie, pari all'8,11% del capitale sociale della medesima,*

delibera

- (i) *di revocare la precedente delibera di autorizzazione all'acquisto e/o alla disposizione di azioni proprie e della società controllante, assunta dall'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2010;*
- (ii) *di autorizzare, per la durata di 18 mesi dalla presente deliberazione assembleare, l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e nel rispetto del limite massimo di spesa di Euro 100.000.000,00, nonché l'acquisto e la disposizione di azioni della controllante Finsoe S.p.A., ai sensi dell'art. 2359-bis del codice civile e nel rispetto del limite massimo di spesa di Euro 45.000.000,00, con le modalità e le condizioni di seguito precisate.*

- (a) *L'acquisto e la disposizione di azioni proprie e della controllante potranno essere effettuati nelle quantità e con le modalità di esecuzione seguenti:*
- *l'acquisto delle azioni proprie potrà essere effettuato, per le quantità massime consentite dalla legge e dalle prassi di mercato ammesse, con le modalità previste dall'art. 132 del Testo Unico della Finanza e dall'art. 144-bis, primo comma, lett. a), b) e c) del Regolamento Emittenti, nonché da ogni altra disposizione, ivi incluse le norme di cui alla Direttiva 2003/6/CE e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali, ove applicabili;*
 - *la disposizione di azioni proprie potrà essere effettuata con le modalità consentite dalla legge, anche effettuando, in una o più volte, operazioni successive di acquisto ed alienazione, sino allo scadere del termine di autorizzazione;*
 - *l'acquisto e la disposizione di azioni della controllante Finsoe S.p.A. potrà essere effettuato per le quantità massime e con le modalità consentite dalla legge.*
- (b) *L'acquisto e la disposizione di azioni proprie e della controllante potranno essere effettuati a corrispettivi determinati come segue:*
- *l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ad un prezzo non superiore del 15% e non inferiore del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nel giorno di negoziazione precedente alla data di ogni singola operazione, e comunque nel rispetto del sopra deliberato limite massimo di spesa di Euro 100.000.000,00;*
 - *l'acquisto e la disposizione di azioni della controllante potranno essere effettuati ad un corrispettivo unitario massimo di Euro 1,30 e ad un corrispettivo unitario minimo di Euro 0,90, e comunque nel rispetto del sopra limite massimo di spesa di Euro 45.000.000,00;*
- (iii) *di integrare ad Euro 100.000.000,00 la consistenza del Fondo da destinare all'acquisto di azioni proprie, attualmente di Euro 99.948.206,00, mediante prelievo di Euro 51.794,00 dalla Riserva straordinaria;*
- (iv) *di confermare in Euro 45.000.000,00 la consistenza del Fondo da destinare all'acquisto di azioni della controllante;*
- (v) *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro ed anche a mezzo di procuratori speciali - ogni più ampio potere al fine di effettuare le operazioni di acquisto e/o disposizione delle azioni proprie e della controllante, alle condizioni e nei limiti come sopra deliberati.*

ASSEMBLEA ORDINARIA

PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Adozione di un nuovo Regolamento assembleare. Deliberazioni inerenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione, in occasione del recepimento della nuova disciplina normativa delle assemblee delle società con azioni quotate, introdotta dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 27 di trasposizione della Direttiva *Shareholders' Rights*, ha ritenuto di sottoporVi la proposta di adozione di un nuovo testo del Regolamento assembleare, che, oltre ad una complessiva revisione formale delle disposizioni in esso contenute, prevede:

- l'estensione espressa dell'ambito di applicazione del Regolamento, per quanto applicabile, all'Assemblea speciale dei possessori di azioni privilegiate (nuovo art. 1, primo comma);
- l'applicazione, in conformità al disposto di cui all'art. 2364, primo comma, n. 6 del codice civile, delle maggioranze di legge per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria concernenti le modifiche del Regolamento (nuovo art. 1, secondo comma);
- la revisione delle procedure di apertura dei lavori assembleari, e in particolar modo una semplificazione delle modalità di accreditamento alla partecipazione ai lavori assembleari (nuovo art. 2) e una riformulazione delle competenze e facoltà del Presidente in ordine alla direzione dei lavori (nuovi artt. 3 e 4) e al regolamento della discussione (Capo II), lasciando sostanzialmente invariata la disciplina del dibattito (Capo III);
- la revisione parziale del regime della votazione, eliminando sistemi di voto non più attuali (Capo IV).

Si precisa che la deliberazione in ordine alla presente proposta dovrà essere adottata, ai sensi del vigente art. 23 del Regolamento assembleare, con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria della Società.

Si riporta a raffronto il testo del Regolamento assembleare, nella versione vigente e in quella con evidenza delle modifiche proposte.

(segue)

Testo vigente	Nuovo testo proposto
---------------	----------------------

CAPO I Disposizioni preliminari	CAPO I Disposizioni preliminari
<p>Articolo 1</p> <p>Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società "Unipol Gruppo Finanziario - Società per Azioni". Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'Assemblea della Società.</p>	<p>Articolo 1</p> <p><u>1.1</u> Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società "Unipol Gruppo Finanziario - Società per Azioni", <u>nonché, per quanto applicabile, dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni privilegiate.</u></p> <p><u>1.2</u> <u>Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze di legge.</u></p> <p>Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'Assemblea della Società.</p>

CAPO II Della costituzione dell'Assemblea	CAPO II <u>Costituzione – Presidenza – Apertura dei lavori</u> Della costituzione dell'Assemblea
<p>Articolo 2</p> <p>Sono legittimati all'intervento e al voto in Assemblea coloro a favore dei quali sia pervenuta alla Società, nei termini previsti dalla normativa in vigore, la comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la predetta legittimazione. Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta o conferita in via elettronica ai sensi della normativa vigente. La notifica elettronica della delega può essere effettuata tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione.</p> <p>Sono ammessi all'Assemblea, senza alcuna formalità, i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci, i Direttori Generali, i Dirigenti e gli altri membri del Consiglio Generale.</p> <p>I Funzionari ed i dipendenti della Società, la cui</p>	<p>Articolo 2</p> <p><u>2.1. Possono intervenire in Assemblea i soggetti a ciò legittimati ai sensi di legge e di Statuto.</u></p> <p style="text-align: center;">[INVARIATO]</p> <p><u>2.3.</u> Sono ammessi all'Assemblea, senza alcuna formalità, i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci, <u>il/i Direttore/i Generale/i</u>, i Dirigenti e gli altri membri del Consiglio Generale.</p> <p><u>2.4. E' ammesso all'Assemblea, senza alcuna formalità, il Rappresentante comune degli Azionisti privilegiati.</u></p> <p><u>2.5. Possono assistere all'Assemblea, con</u></p>

<p>presenza sia dal Consiglio di Amministrazione ritenuta utile in relazione alle materie da trattare, assistono all'Assemblea previa esibizione di attestazione rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Sono inoltre ammessi ad assistere, previa autorizzazione dell'Assemblea, esperti, analisti finanziari e giornalisti specializzati, rappresentanti della società incaricata della revisione legale dei conti, ed altre persone invitate dal Presidente.</p>	<p><u>l'assenso del Presidente, i dirigenti e i dipendenti della Società e del Gruppo, i consulenti, i rappresentanti della società incaricata della revisione legale dei conti ed altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente in relazione alle materie da trattare.</u></p> <p>I Funzionari ed i dipendenti della Società, la cui presenza sia dal Consiglio di Amministrazione ritenuta utile in relazione alle materie da trattare, assistono all'Assemblea previa esibizione di attestazione rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p><u>2.6. Possono assistere all'Assemblea, con il consenso e secondo le modalità stabilite dal Presidente, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati.</u></p> <p>Sono inoltre ammessi ad assistere, previa autorizzazione dell'Assemblea, esperti, analisti finanziari e giornalisti specializzati, rappresentanti della società incaricata della revisione legale dei conti, ed altre persone invitate dal Presidente.</p> <p><u>2.7. Salvo diversa indicazione nell'avviso di convocazione, le attività di accreditamento, effettuate da personale ausiliario incaricato dalla Società, mediante accertamento dell'identità e della legittimazione di coloro che intendono intervenire o assistere all'Assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dei lavori assembleari.</u></p> <p><u>2.8. Il Presidente, anche su segnalazione del personale ausiliario e con il supporto del Segretario o di altro personale appositamente incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento.</u></p> <p><u>2.9. I partecipanti che dopo l'accreditamento intendono abbandonare la sala assembleare sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario.</u></p>
	<p><u>Articolo 3</u></p> <p><u>3.1. Per il servizio d'ordine il Presidente si avvale di personale ausiliario appositamente incaricato, fornito di specifici segni di riconoscimento.</u></p> <p><u>3.2. Salvo diversa decisione del Presidente, nei locali in cui si svolge la riunione o nei quali è possibile assistere alla riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o strumenti di registrazione audio e/o video di qualunque genere.</u></p>

<p>Articolo 3 All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza colui che dallo Statuto è designato a sostituirlo.</p>	<p>Articolo 43 <u>4.1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, la persona indicata dallo Statuto, in sua assenza colui che dallo Statuto è designato a sostituirlo.</u> <u>4.2. Spetta al Presidente dirigere i lavori assembleari, assicurando le migliori condizioni per un suo ordinato svolgimento.</u> <u>4.3. Il Presidente, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, è assistito da un Segretario designato dagli intervenuti su proposta dello stesso Presidente, coadiuvato, ove occorra, da due scrutatori, designati uno da lui e l'altro dagli intervenuti.</u> <u>4.4. Al fine di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e le relative proposte di delibera, nonché di rispondere alle domande e agli interventi, il Presidente può farsi assistere dai soggetti di cui ai precedenti artt. 2.3. e 2.5.</u></p>
<p>Articolo 4 Il Presidente è assistito dal Vice Presidente, dagli Amministratori Delegati, dagli Amministratori, dai Direttori Generali, dai Dirigenti e dai Funzionari della Società di cui all'art. 2, 3° comma del Regolamento. Il Presidente è assistito dal Segretario. Il Presidente dispone di un servizio d'ordine assolto da commessi della Società forniti di appositi segni di riconoscimento. I commessi non assistono allo svolgimento dell'Assemblea ma, quando il Presidente lo richieda, intervengono per eseguirne le disposizioni.</p>	<p>[ELIMINATO]</p>
<p>Articolo 5 Il Presidente si avvale della collaborazione di appositi incaricati per verificare che i presenti siano in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione all'Assemblea e risolve le eventuali contestazioni.</p>	<p>[ELIMINATO]</p>
<p>Articolo 6 Il Presidente presenta all'Assemblea il notaio, ove questi sia da lui chiamato a redigere il verbale; il notaio può essere assistito da persone di sua fiducia.</p>	<p>[ELIMINATO]</p>
<p>Articolo 7 Il Presidente comunica il numero dei titolari</p>	<p>Articolo 57 Il Presidente comunica il numero dei titolari</p>

<p>aventi diritto al voto e delle azioni presenti e la quota di capitale da queste rappresentate ed accerta che l'Assemblea sia regolarmente costituita, nel qual caso dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno.</p>	<p>aventi diritto al voto e delle azioni <u>presenti e la nonché della</u> quota di capitale da queste rappresentate ed accerta che l'Assemblea sia regolarmente costituita, nel qual caso, <u>dichiara aperti i lavori assembleari da lettura degli argomenti all'ordine del giorno.</u></p>
--	---

CAPO III Della discussione	CAPO III Della discussione
	<p>Articolo 6 <u>Il Presidente regola la discussione, assicurando la correttezza del dibattito.</u></p>
<p>Articolo 8 Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono illustrano gli argomenti all'ordine del giorno. Nel porre in discussione detti argomenti il Presidente, sempre che l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione. Il Presidente regola la discussione dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta a norma del successivo articolo 9.</p>	<p>Articolo 7 8 <u>7.1.</u> Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno. Nel porre in discussione detti argomenti il Presidente, sempre che l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione <u>o disporre che tutti gli argomenti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica trattazione.</u> Il Presidente regola la discussione dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta a norma del successivo articolo 9. <u>7.2. Salvo espressa richiesta approvata dall'Assemblea, non viene data lettura della documentazione che la Società ha preventivamente messo a disposizione degli interessati, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.</u></p>
<p>Articolo 9 Durante l'Assemblea ogni avente diritto al voto può prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione, fare osservazioni e formulare proposte. Coloro che intendono parlare debbono richiederlo al Presidente presentandogli domanda scritta contenente l'indicazione dell'argomento cui la domanda stessa si riferisce, dopo che egli ha dato lettura degli argomenti all'ordine del giorno e fin tanto che non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. Se due o più domande sono presentate contemporaneamente il Presidente dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti. Il Presidente può autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano; in tal caso il Presidente concede</p>	<p>Articolo 8 9 <u>8.1.</u> Durante l'Assemblea ogni avente diritto al voto può prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione, fare osservazioni e formulare proposte. <u>8.2. Gli interventi devono essere chiari, pertinenti alle materie all'ordine del giorno e contenuti nei tempi stabiliti dal Presidente ai sensi del successivo art. 11.</u> <u>8.3.</u> Coloro che intendono <u>intervenire</u> parlare debbono richiederlo al Presidente <u>- dopo che è stata data lettura degli argomenti all'ordine del giorno e fin tanto che il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la richiesta di intervento - presentando al personale incaricato apposta richiesta di intervento domanda scritta</u> contenente l'indicazione dell'argomento cui la</p>

<p>la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti. I membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e i Direttori Generali possono chiedere di intervenire nella discussione. I membri del Consiglio Generale esprimono il loro parere su invito del Presidente.</p>	<p>domanda stessa si riferisce, dopo che egli ha dato lettura degli argomenti all'ordine del giorno e fin tanto che non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento.</p> <p>8.4. Il Presidente regola il dibattito dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta, secondo l'ordine cronologico di prenotazione, ovvero, secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti, in caso di più domande presentate contemporaneamente.</p> <p>Se due o più domande sono presentate contemporaneamente il Presidente dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.</p> <p>8.5. Il Presidente può autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano; in tal caso il Presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.</p> <p>8.6. I membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e il/i Direttore/i Generale/i e il Rappresentante comune degli Azionisti privilegiati possono chiedere di intervenire nella discussione. I membri del Consiglio Generale esprimono il loro parere su invito del Presidente.</p>
<p>Articolo 10</p> <p>I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.</p> <p>Non è dovuta risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito internet della Società.</p>	<p>Articolo 90</p> <p>9.1. I Soci e ogni altro soggetto cui spetta il diritto di voto, anche se non Socio, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.</p> <p>9.2. Non è dovuta risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito internet della Società.</p>
<p>Articolo 11</p> <p>Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono rispondono agli oratori dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero, dopo esauriti tutti gli interventi.</p>	<p>Articolo 1011</p> <p>Il Presidente oe, su suo invito, coloro che lo assistono, rispondono alle domande pervenute prima dell'Assemblea cui la Società non abbia già dato risposta e a quelle poste dagli intervenuti, immediatamente, ovvero al termine di tutti gli interventi.</p> <p>agli oratori dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero, dopo esauriti tutti gli interventi.</p>

<p>Articolo 12</p> <p>Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, può determinare il periodo di tempo - comunque non inferiore a dieci minuti - a disposizione di ciascun avente diritto per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il Presidente può invitare l'oratore a concludere nei cinque minuti successivi. Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta per la durata di cinque minuti.</p>	<p>Articolo 112</p> <p>11.1. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, <u>nonché del numero di richieste di intervento e di eventuali domande formulate prima dell'Assemblea cui la Società non abbia già dato risposta, predetermina la durata degli interventi e delle repliche - di norma non inferiore a dieci minuti per gli interventi e a cinque per le repliche - a disposizione di ciascun avente diritto. può determinare il periodo di tempo - comunque non inferiore a dieci minuti - a disposizione di ciascun avente diritto per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il Presidente può invitare l'oratore a concludere nei cinque minuti successivi. Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta per la durata di cinque minuti.</u></p>
<p>Articolo 13</p> <p>I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a tre ore. Il Presidente deve rinviare l'adunanza a non oltre tre giorni nel caso previsto dall'articolo 2374 c.c. e può farlo in ogni altro caso in cui ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga; egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.</p>	<p>Articolo 123</p> <p>12.1. I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può sospendere<u>interrompere</u> i lavori per un tempo non superiore a tre ore.</p> <p>12.2. Il Presidente dispone il rinvio<u>deve rinviare</u> dell'adunanza a non oltre tre giorni nel caso previsto dall'art.icolo <u>articolo</u> 2374 del c.c. e può farlo in ogni altro caso in cui ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga. <u>In tale caso,</u> egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.</p>
<p>Articolo 14</p> <p>Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori. A questi effetti egli può togliere la parola nei casi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora l'intervenuto parli senza averne facoltà o continui a parlare dopo trascorso il tempo assegnatogli; - previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione; - nel caso in cui l'intervenuto pronunci frasi sconvenienti o ingiuriose; - nel caso di incitamento alla violenza e al disordine. L'intervenuto cui è stata tolta 	<p>Articolo 134</p> <p>13.1. Al Presidente, compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori <u>assembleari.</u> A questi effetti egli può togliere la parola nei casi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora l'intervenuto parli senza averne facoltà o continui a parlare dopo <u>che sia</u> trascorso il tempo <u>massimo di intervento predeterminato dal Presidente</u>assegnatogli; - previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione; - <u>previa ammonizione, in caso di</u>

<p>la parola può chiedere che sul provvedimento presidenziale si pronunci l'Assemblea, la quale delibera con il sistema di cui al successivo articolo 19, lettera c).</p>	<p><u>interventi ripetitivi, di disturbo o impedimento degli altri partecipanti:</u> - nel caso in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi <u>o contro la morale.</u> <u>nel caso di incitamento alla violenza e al disordine.</u> 13.2. L'intervenuto cui è stata tolta la parola può chiedere che sul provvedimento presidenziale si pronunci l'Assemblea, la quale delibera con il sistema di cui al successivo articolo 19, lettera e).</p>
<p>Articolo 15 Qualora uno o più legittimati all'intervento impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li richiama all'osservanza del Regolamento. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione. Qualora nell'Assemblea si verificano situazioni tali che ostacolino lo svolgimento della discussione, il Presidente può disporre brevi sospensioni dell'adunanza.</p>	<p>Articolo 145 14.1. Qualora uno o più legittimati all'intervento impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li richiama all'osservanza del Regolamento. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento <u>dalla sala assembleare</u> delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione. 14.2. Qualora nell'Assemblea si verificano situazioni tali che ostacolino lo svolgimento della discussione, il Presidente può disporre brevi sospensioni dell'adunanza.</p>
<p>Articolo 16 Esauriti tutti gli interventi, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.</p>	<p>Articolo 156 Esauriti tutti gli interventi, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.</p>

<p style="text-align: center;">CAPO IV Della votazione</p>	<p style="text-align: center;">CAPO IV Della votazione</p>
<p>Articolo 17 Prima di dare inizio alle operazioni di voto il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'articolo 15. I provvedimenti di cui agli articoli 14 e 15 del presente Regolamento possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase della votazione.</p>	<p>Articolo 167 16.1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 15 16.2. I provvedimenti di cui agli artt. 13 e 14 <u>13 e 14</u> del presente Regolamento possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase della votazione.</p>
<p>Articolo 18 Il Presidente può disporre, a seconda delle</p>	<p>Articolo 178 Il Presidente <u>adotta le opportune misure per un</u></p>

<p>circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.</p>	<p><u>ordinato svolgimento delle votazioni e dispone può disporre, a seconda delle circostanze,</u> che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della <u>relativa</u> discussione di ciascuno di essi, oppure, al termine del <u>dibattito su la discussione di</u> tutti gli argomenti <u>trattati all'ordine del giorno.</u></p>
<p>Articolo 19 Le votazioni hanno luogo con il sistema dello scrutinio palese, tenuto conto del numero di voti spettanti a ciascun legittimato al voto, e per esse il Presidente adotta uno dei seguenti metodi:</p> <ol style="list-style-type: none"> appello nominale; sottoscrizione di una scheda; alzata di mano (eventualmente con utilizzo dei cartellini colorati); alzata e seduta; divisione; uso di idonee apparecchiature tecniche. 	<p>Articolo 1849 <u>Il Presidente, garantendo l'espressione del voto palese, determina il sistema di votazione, quale, in via esemplificativa:</u> Le votazioni hanno luogo con il sistema dello scrutinio palese, tenuto conto del numero di voti spettanti a ciascun legittimato al voto, e per esse il Presidente adotta uno dei seguenti metodi: - sottoscrizione di una scheda; - alzata di mano; - alzata e seduta; - uso di idonee apparecchiature elettroniche, <u>nonché il sistema di rilevazione e computo dei voti, fissando, ove lo ritenga opportuno, un termine massimo entro il quale il voto deve essere espresso.</u> a) appello nominale; b) sottoscrizione di una scheda; c) alzata di mano (eventualmente con utilizzo dei cartellini colorati); d) alzata e seduta; e) divisione; f) uso di idonee apparecchiature tecniche.</p>
<p>Articolo 20 Gli intervenuti che intendano abbandonare l'Assemblea prima della votazione possono farsi rappresentare da altro legittimato mediante il rilascio, anche durante lo svolgimento dei lavori assembleari, della relativa delega scritta a norma dell'articolo 2372 c.c., previa verifica ed annotazione da parte degli incaricati della Società nei tempi e modi stabiliti dal Presidente.</p>	<p>Articolo 1920 <u>Esaurite le operazioni di scrutinio, il Presidente proclama i risultati delle votazioni.</u> Gli intervenuti che intendano abbandonare l'Assemblea prima della votazione possono farsi rappresentare da altro legittimato mediante il rilascio, anche durante lo svolgimento dei lavori assembleari, della relativa delega scritta a norma dell'articolo 2372 c.c., previa verifica ed annotazione da parte degli incaricati della Società nei tempi e modi stabiliti dal Presidente.</p>
<p>Articolo 21 Ultimate le votazioni, il Presidente ne proclama i risultati. Egli dichiara approvata la deliberazione che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto sociale.</p>	<p>[ELIMINATO]</p>

Articolo 22 Esaurito l'Ordine del Giorno il presidente dichiara chiusa l'adunanza.	Articolo 2022 Esaurito l'Ordine del Giorno il P Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

CAPO V Disposizioni finali	CAPO V Disposizioni finali
Articolo 23 Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria della Società.	Articolo 2123 <u>Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge e statutarie.</u>

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione.

Proposta

L'Assemblea Ordinaria di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;*
- *condivisa l'opportunità di modificare il Regolamento assembleare in conformità a tali proposte;*
- *visto l'art. 9, ultimo comma, dello Statuto sociale,*

delibera

di adottare un nuovo Regolamento assembleare, conforme al testo che segue:

"REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

CAPO I

Disposizioni preliminari

Articolo 1

- 1.1. *Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, nonché, per quanto applicabile, dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni privilegiate.*
- 1.2. *Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze di legge.*

CAPO II

Costituzione – Presidenza – Apertura dei lavori

Articolo 2

- 2.1. *Possono intervenire in Assemblea i soggetti a ciò legittimati ai sensi di legge e di Statuto.*
- 2.2. *Sono legittimati all'intervento e al voto in Assemblea coloro a favore dei quali sia pervenuta alla Società, nei termini previsti dalla normativa in vigore, la comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la predetta legittimazione. Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta o conferita in via elettronica ai sensi della normativa vigente. La notifica elettronica della delega può essere effettuata tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione.*
- 2.3. *Sono ammessi all'Assemblea, senza alcuna formalità, i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci, il/i Direttore/i Generale/i.*
- 2.4. *E' ammesso all'Assemblea, senza alcuna formalità, il Rappresentante comune degli Azionisti privilegiati.*
- 2.5. *Possono assistere all'Assemblea, con l'assenso del Presidente, i dirigenti e i dipendenti della Società e del Gruppo, i consulenti, i rappresentanti della società incaricata della revisione legale dei conti ed altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente in relazione alle materie da trattare.*
- 2.6. *Possono assistere all'Assemblea, con il consenso e secondo le modalità stabilite dal Presidente, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati.*
- 2.7. *Salvo diversa indicazione nell'avviso di convocazione, le attività di accreditamento, effettuate da personale ausiliario incaricato dalla Società, mediante accertamento dell'identità e della legittimazione di coloro che intendono intervenire o assistere all'Assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dei lavori assembleari.*
- 2.8. *Il Presidente, anche su segnalazione del personale ausiliario e con il supporto del Segretario o di altro personale appositamente incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento.*
- 2.9. *I partecipanti che dopo l'accreditamento intendono abbandonare la sala assembleare sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario.*

Articolo 3

- 3.1. *Per il servizio d'ordine il Presidente si avvale di personale ausiliario appositamente incaricato, fornito di specifici segni di riconoscimento.*
- 3.2. *Salvo diversa decisione del Presidente, nei locali in cui si svolge la riunione nei quali è possibile assistere alla riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o strumenti di registrazione audio e/o video di qualunque genere.*

Articolo 4

- 4.1. *All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, la persona indicata dallo Statuto.*
- 4.2. *Spetta al Presidente dirigere i lavori assembleari, assicurando le migliori condizioni per un suo ordinato svolgimento.*
- 4.3. *Il Presidente, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, è assistito da un Segretario designato dagli intervenuti su proposta dello stesso Presidente, coadiuvato, ove occorra, da due scrutatori, designati uno da lui e l'altro dagli intervenuti.*
- 4.4. *Al fine di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e le relative proposte di delibera, nonché di rispondere alle domande e agli interventi, il Presidente può farsi assistere dai soggetti di cui ai precedenti artt. 2.3. e 2.5.*

Articolo 5

Il Presidente comunica il numero dei titolari aventi diritto al voto e delle azioni nonché della quota di capitale da queste rappresentate ed accerta che l'Assemblea sia regolarmente costituita, nel qual caso, dichiara aperti i lavori assembleari.

CAPO III

Della discussione

Articolo 6

Il Presidente regola la discussione, assicurando la correttezza del dibattito.

Articolo 7

- 7.1. *Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno. Nel porre in discussione detti argomenti il Presidente, sempre che l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione o disporre*

che tutti gli argomenti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica trattazione.

- 7.2. *Salvo espressa richiesta approvata dall'Assemblea, non viene data lettura della documentazione che la Società ha preventivamente messo a disposizione degli interessati, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.*

Articolo 8

- 8.1. *Durante l'Assemblea ogni avente diritto al voto può prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione, fare osservazioni e formulare proposte.*
- 8.2. *Gli interventi devono essere chiari, pertinenti alle materie all'ordine del giorno e contenuti nei tempi stabiliti dal Presidente ai sensi del successivo art. 11.*
- 8.3. *Coloro che intendono intervenire debbono richiederlo al Presidente - dopo che è stata data lettura degli argomenti all'ordine del giorno e fin tanto che il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la richiesta di intervento - presentando al personale incaricato apposita richiesta di intervento contenente l'indicazione dell'argomento cui la domanda stessa si riferisce.*
- 8.4. *Il Presidente regola il dibattito dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta, secondo l'ordine cronologico di prenotazione, ovvero, secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti, in caso di più domande presentate contemporaneamente.*
- 8.5. *Il Presidente può autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano; in tal caso il Presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.*
- 8.6. *I membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e il/i Direttore/i Generale/i e il Rappresentante comune degli Azionisti privilegiati possono chiedere di intervenire nella discussione.*

Articolo 9

- 9.1. *I Soci e ogni altro soggetto cui spetta il diritto di voto, anche se non Socio, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.*

9.2. *Non è dovuta risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito internet della Società.*

Articolo 10

Il Presidente o, su suo invito, coloro che lo assistono, rispondono alle domande pervenute prima dell'Assemblea cui la Società non abbia già dato risposta e a quelle poste dagli intervenuti, immediatamente, ovvero al termine di tutti gli interventi.

Articolo 11

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, nonché del numero di richieste di intervento e di eventuali domande formulate prima dell'Assemblea cui la Società non abbia già dato risposta, predetermina la durata degli interventi e delle repliche – di norma non inferiore a dieci minuti per gli interventi e a cinque per le repliche - a disposizione di ciascun avente diritto.

Articolo 12

12.1. *I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può sospendere i lavori per un tempo non superiore a tre ore.*

12.2. *Il Presidente dispone il rinvio dell'adunanza a non oltre tre giorni nel caso previsto dall'art. 2374 del c.c. e in ogni altro caso in cui ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga. In tale caso, egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.*

Articolo 13

13.1. *Il Presidente, al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari, può togliere la parola nei casi seguenti:*

- *qualora l'intervenuto parli senza averne facoltà o continui a parlare dopo che sia trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente;*
- *previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;*
- *previa ammonizione, in caso di interventi ripetitivi, di disturbo o impedimento degli altri partecipanti;*

- nel caso in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi o contro la morale.

13.2. L'intervenuto cui è stata tolta la parola può chiedere che sul provvedimento presidenziale si pronunci l'Assemblea.

Articolo 14

14.1. Qualora uno o più legittimati all'intervento impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li richiama all'osservanza del Regolamento. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento dalla sala assembleare delle persone ammonite per tutta la fase della discussione.

14.2. Qualora si verificano situazioni tali che ostacolano lo svolgimento della discussione, il Presidente può disporre brevi sospensioni dell'adunanza.

Articolo 15

Esauriti tutti gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

CAPO IV

Della votazione

Articolo 16

16.1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 14.

16.2. I provvedimenti di cui agli artt. 13 e 14 del presente Regolamento possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase della votazione.

Articolo 17

Il Presidente adotta le opportune misure per un ordinato svolgimento delle votazioni e dispone che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della relativa discussione, oppure, al termine del dibattito su tutti gli argomenti trattati.

Articolo 18

Il Presidente, garantendo l'espressione del voto palese, determina il sistema di votazione, quale, in via esemplificativa:

- sottoscrizione di una scheda;
- alzata di mano;
- alzata e seduta;

- uso di idonee apparecchiature elettroniche,
nonché il sistema di rilevazione e computo dei voti, fissando, ove lo ritenga opportuno, un termine massimo entro il quale il voto deve essere espresso.

Articolo 19

Esaurite le operazioni di scrutinio, il Presidente proclama i risultati delle votazioni.

Articolo 20

Esaurito l'Ordine del Giorno il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

CAPO V

Disposizioni finali

Articolo 21

Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge e statutarie."

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Modifica degli articoli 8 (Convocazione delle Assemblee), 9 (Procedure delle riunioni assembleari) e 13 (Poteri del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea straordinaria per deliberare in merito ad alcune modifiche statutarie conseguenti all'emanazione di importanti disposizioni legislative e regolamentari applicabili agli emittenti quotati, contenute:

- nel D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27 (nel seguito, il "Decreto") di recepimento della direttiva 2007/36/CE (c.d. "Direttiva *Shareholders' Rights*") relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti;
- nella delibera n. 17592 del 14 dicembre 2010, adottata dalla CONSOB, nell'esercizio delle deleghe regolamentari previste dal Decreto, modificativa del Regolamento Emittenti; e
- nel Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla CONSOB con delibera del 12 marzo 2010 n. 17221 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (nel seguito, il "Regolamento").

Il Decreto ha, tra l'altro:

- rinnovato la disciplina di contenuti, termini e modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea e della documentazione illustrativa delle materie all'ordine del giorno, al fine di assicurare una tempestiva messa a disposizione del pubblico di informazioni idonee a garantire una consapevole partecipazione degli Azionisti all'Assemblea (artt. 125-*bis*, 125-*ter* e 125-*quater* del Testo Unico della Finanza);
- modificato l'art. 2369 del codice civile, consentendo lo svolgimento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in un'unica convocazione;
- modificato l'art. 154-*ter* del Testo Unico della Finanza, consentendo, fermo l'obbligo, ivi previsto, di pubblicazione del progetto di bilancio approvato dall'organo di amministrazione nei 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, nei casi individuati dall'art. 2364, secondo comma, del codice civile;
- introdotto la possibilità, ove previsto dallo Statuto, di richiedere agli intermediari

abilitati i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi (nuovo art. 83-*duodecies* del Testo Unico della Finanza);

- ribadito la possibilità, ove previsto dallo Statuto, di consentire l'esercizio del voto per corrispondenza o in via elettronica, demandando alla CONSOB il compito di stabilirne con regolamento le modalità (art. 2370 del codice civile e art. 127 del Testo Unico della Finanza);
- previsto una specifica disciplina della rappresentanza nelle assemblee delle società con azioni quotate, per un verso escludendo l'applicazione al conferimento di deleghe dei limiti soggettivi e quantitativi previsti dall'art. 2372, quinto e sesto comma, del codice civile e, per altro verso, regolando in modo più articolato le modalità di conferimento della procura e le ipotesi di eventuale conflitto di interessi del delegato (artt. 135-*novies* e 135-*decies* del Testo Unico della Finanza);
- istituito la figura del "rappresentante designato dalla società", che le società con azioni quotate sono tenute, salvo previsione contraria dello Statuto, ad incaricare, per ciascuna Assemblea, affinché i Soci possano conferire allo stesso una delega con istruzioni di voto, senza oneri a loro carico (art. 135-*undecies* del Testo Unico della Finanza);
- rivisitato la disciplina della sollecitazione di deleghe e della raccolta di deleghe da parte delle associazioni degli Azionisti (artt. 136 ss. del Testo Unico della Finanza);
- introdotto, ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di intervento e di voto in Assemblea, il criterio della "data di registrazione" (c.d. "*record date*"), in forza del quale la predetta legittimazione è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario presso il quale sono registrate le azioni, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione, senza che, pertanto, assumano rilievo le registrazioni in accredito o in addebito dei conti successivamente a tale termine (art. 83-*sexies* del Testo Unico della Finanza);
- modificato la disciplina prevista per l'esercizio di alcuni diritti sociali nelle società in cui trova applicazione la *record date*, quali la legittimazione all'impugnazione delle delibere assembleari, all'esercizio del diritto di recesso (art. 127-*bis* del Testo Unico della Finanza), nonché per la presentazione delle liste per la nomina degli organi di amministrazione e controllo (artt. 147-*ter*, comma 1-*bis*, e 148, secondo comma, del Testo Unico della Finanza).

Con l'emanazione del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, la CONSOB ha altresì disciplinato gli obblighi informativi e le regole decisionali

inerenti alle operazioni con parti correlate effettuate dalle società con azioni quotate, direttamente o per il tramite di società controllate.

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, l'11 novembre 2010 il Consiglio di Amministrazione ha adottato, previo parere favorevole del Comitato degli Amministratori Indipendenti appositamente istituito, una dettagliata procedura (consultabile all'indirizzo internet www.unipolgf.it – Sezione Corporate Governance), contenente le misure attuative del Regolamento, allo scopo di definire le regole, le modalità e i principi volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle predette operazioni (nel seguito, la "Procedura").

Muovendo da tale innovato quadro normativo, il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della delega attribuitagli dall'art. 13 dello Statuto sociale, ha adeguato lo Statuto sociale e le connesse norme del Regolamento assembleare (entrambi consultabili all'indirizzo internet www.unipolgf.it – Sezione Corporate Governance) alle disposizioni di carattere obbligatorio introdotte dal Decreto, deliberando – fra l'altro - con effetto dal 14 febbraio 2011:

- la modifica dell'art. 8 (Convocazione delle Assemblee), relativo alle modalità di convocazione delle Assemblee, prevedendo: (a) che l'avviso di convocazione sia pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della Società, in modo tale da rendere la previsione conforme a quanto prescritto dall'art. 125-*bis* del Testo Unico della Finanza; e (b) che la percentuale minima di partecipazione al capitale sociale, necessaria per disporre della legittimazione a richiedere al Consiglio di Amministrazione la convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria, sia ridotta ad un ventesimo del capitale sociale, in conformità con quanto previsto dall'art. 2367 del codice civile;
- la modifica dell'art. 9 (Procedure delle riunioni assembleari), prevedendo: (a) l'adeguamento al meccanismo della *record date* in punto di legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, in modo tale da rendere la previsione conforme al nuovo art. 83-*sexies* del Testo Unico della Finanza; (b) la facoltà degli aventi diritto al voto di farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta o conferita in via elettronica, e di notificare la delega tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione, in modo tale da rendere la previsione conforme a quanto stabilito dal nuovo art. 135-*novies*, sesto comma, del Testo Unico della Finanza;
- la modifica degli artt. 10 (Organo Amministrativo) e 17 (Sindaci), per adeguare i termini e le modalità di presentazione e pubblicazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale alle nuove previsioni legislative contenute negli artt. 147-*ter* e 148 del Testo Unico della Finanza.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'odierna Assemblea la proposta di recepimento nel dettato statutario di ulteriori modifiche la cui adozione è demandata, ai sensi del Decreto, alla autonoma determinazione assembleare.

In particolare, si propone all'Assemblea di deliberare la modifica dell'art. 8 (Convocazione delle Assemblee) e dell'art. 9 (Procedure delle riunioni assembleari), attribuendo al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà:

- a. disporre, di volta in volta, sia per l'Assemblea ordinaria che per quella straordinaria, un'unica convocazione, con applicazione, ai sensi dell'art. 2369, primo comma, del codice civile, delle maggioranze previste per la Assemblea ordinaria in seconda convocazione e la Assemblea straordinaria in terza e successive convocazioni;
- b. designare, per ciascuna Assemblea, uno o più rappresentanti ai quali gli aventi diritto possano conferire, con oneri a carico della Società, la delega con istruzioni di voto;
- c. prevedere, in relazione a singole Assemblee e nel rispetto della normativa vigente in materia che l'esercizio del diritto di intervento e del diritto di voto si svolga con mezzi di comunicazione a distanza, anche elettronici, a condizione che sussistano i necessari requisiti per l'identificazione dei soggetti legittimati e per la sicurezza delle comunicazioni,

nel presupposto che il Consiglio di Amministrazione, in occasione della convocazione di ogni Assemblea, potrà esercitare tali opzioni valutando, di volta in volta, se le stesse possano in concreto contribuire all'interesse degli Azionisti e della Società, alla semplificazione e all'efficacia delle procedure assembleari, tenendo altresì conto dell'esperienza applicativa, oltre che dell'evoluzione normativa.

Si propone inoltre di integrare gli artt. 9 (Procedure delle riunioni assembleari) e 13 (Poteri del Consiglio di Amministrazione), al fine di allineare le regole statutarie alle disposizioni contenute nella Procedura per l'effettuazione di operazioni con parti correlate, ove si prevede che:

- a. le deliberazioni dell'Assemblea concernenti il compimento di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, da eseguirsi nonostante il parere contrario del Comitato per le operazioni con parti correlate o senza tener conto dei rilievi da esso formulati, siano assunte in conformità con quanto previsto nella Procedura per l'effettuazione di operazioni con parti correlate, e cioè nel presupposto che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei Soci non correlati votanti a condizione che i Soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, ai sensi dell'art. 11, terzo comma, del Regolamento;
- b. il Consiglio di Amministrazione: (i) può deliberare il compimento di operazioni con

parti correlate di maggiore rilevanza nonostante il parere contrario del Comitato per le operazioni con parti correlate, o comunque senza tener conto dei rilievi da esso formulati, purché vi sia l'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n. 5) del codice civile; (ii) può deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla Procedura, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.

Si riporta a raffronto il testo degli artt. 8, 9 e 13 dello Statuto sociale, nella versione vigente e in quella con evidenza delle modifiche proposte.

Testo vigente	Nuovo testo proposto
ART. 8 - Convocazione delle Assemblee	ART. 8 - Convocazione delle Assemblee
<p>Le Assemblee sono convocate con l'osservanza delle formalità previste dalla legge, presso la sede sociale o in altro luogo entro il territorio nazionale indicato nell'avviso di convocazione.</p> <p>L'avviso di convocazione, contenente le informazioni previste dalle disposizioni normative pro tempore vigenti, è pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della Società e con le ulteriori modalità previste dalle disposizioni di legge o di regolamento pro tempore vigenti.</p> <p>Nell'avviso di convocazione possono essere fissate, per altro giorno, la seconda, la terza ed eventuali successive adunanze, da tenersi per il mancato raggiungimento del quorum costitutivo previsto dalla legge per ognuna delle precedenti adunanze.</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni o comunque, nei casi consentiti dalla legge, entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>L'Assemblea può altresì essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da</p>	<p>[INVARIATO]</p> <p>[INVARIATO]</p> <p>[INVARIATO]</p> <p><u>Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che le Assemblee ordinarie e straordinarie siano convocate, in alternativa, in unica convocazione, con applicazione delle maggioranze previste dalle disposizioni di legge.</u></p> <p>[RETTANTI COMMII INVARIATI]</p>

<p>almeno due membri dello stesso.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea ordinaria o straordinaria senza ritardo, quando ne facciano domanda tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale e sempre che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.</p>	
--	--

ART. 9 - Procedure delle riunioni assembleari	ART. 9 - Procedure delle riunioni assembleari
<p>La regolarità di costituzione dell'Assemblea e la validità delle sue deliberazioni sono disciplinate dalla legge. Per le deliberazioni relative alla nomina del Collegio Sindacale, si applica quanto stabilito dall'art. 17.</p> <p>Sono legittimati all'intervento e al voto in Assemblea coloro a favore dei quali sia pervenuta alla Società, nei termini previsti dalla normativa in vigore, la comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la predetta legittimazione.</p> <p>Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta o conferita in via elettronica ai sensi della normativa vigente. La notifica elettronica della delega può essere effettuata tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione.</p>	<p>La regolarità di costituzione dell'Assemblea e la validità delle sue deliberazioni sono disciplinate dalla legge. Per le deliberazioni relative alla nomina del Collegio Sindacale, si applica quanto stabilito dall'art. 17.</p> <p><u>Le deliberazioni dell'Assemblea concernenti il compimento di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, da eseguirsi nonostante il parere contrario del Comitato per le operazioni con parti correlate o senza tener conto dei rilievi da esso formulati, sono assunte in conformità con quanto disposto dalla Procedura per l'effettuazione di operazioni con parti correlate adottata dalla Società.</u></p> <p>[INVARIATO]</p> <p>[INVARIATO]</p> <p><u>La Società può designare per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari di diritto di voto possono conferire delega con istruzioni di voto per tutte o alcune delle</u></p>

<p>Le azioni privilegiate non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti gli argomenti di competenza della Assemblea ordinaria.</p> <p>Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o, in assenza anche di questi, da un Amministratore, o, in mancanza, da persona eletta dalla maggioranza del capitale rappresentato.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio, è assistito da un Segretario designato dagli intervenuti su proposta dello stesso Presidente, coadiuvato, ove occorra, da due scrutatori, designati uno da lui e l'altro dagli intervenuti. Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare i lavori assembleari, scegliere il sistema di votazione ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.</p> <p>Il Regolamento dei lavori assembleari disciplina le modalità di funzionamento dell'Assemblea, a meno che questa non adotti diverse modalità di volta in volta.</p>	<p><u>proposte all'ordine del giorno. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione.</u></p> <p><u>Il Consiglio di Amministrazione può prevedere, in relazione a singole Assemblee e nel rispetto della normativa vigente in materia, che l'esercizio del diritto di intervento e del diritto di voto si svolga con mezzi di comunicazione a distanza, anche elettronici, a condizione che sussistano i necessari requisiti per l'identificazione dei soggetti legittimati e per la sicurezza delle comunicazioni. L'avviso di convocazione dovrà in tale caso specificare, anche mediante il riferimento al sito internet della Società, le modalità di partecipazione ai lavori assembleari.</u></p> <p>[RENTANTI COMMII INVARIATI]</p>
--	--

ART. 13 – Poteri del Consiglio di Amministrazione	ART. 13 – Poteri del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più	[INVARIATO]

<p>ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea.</p> <p>Sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fusione e la scissione con società controllate, nei casi consentiti dalla legge; - la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso dell'Azionista; - gli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative; - l'emissione di obbligazioni non convertibili. <p>Il Consiglio di Amministrazione, nell'osservanza delle disposizioni di legge, può delegare parte dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, o ad uno o più Amministratori Delegati, ai quali, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Società, stabilendone, sentito il parere del Collegio Sindacale, le relative retribuzioni.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento revocare tali deleghe. Esso inoltre può costituire al suo interno commissioni e comitati che riterrà opportuni e necessari al buon funzionamento ed allo sviluppo della Società.</p> <p>Gli organi delegati curano, in particolare, che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle</p>	<p style="text-align: center;">[INVARIATO]</p> <p><u>Ai sensi della Procedura per l'effettuazione di operazioni con parti correlate adottata dalla Società, inoltre, il Consiglio di Amministrazione: (a) può deliberare il compimento di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza nonostante il parere contrario del Comitato per le operazioni con parti correlate, o comunque senza tener conto dei rilievi da esso formulati, purché vi sia l'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria convocata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) del Codice Civile; (b) può deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla Procedura, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.</u></p> <p style="text-align: center;">[RENTANTI COMMI INVARIATI]</p>
---	--

<p>dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni trimestre, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.</p> <p>Ciascun Amministratore può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a dieci milioni di Euro o consorzi tra società di capitali che abbiano complessivamente un capitale sociale non inferiore a dieci milioni di Euro, ovvero (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnicoscienze, strettamente attinenti all'attività della Società ovvero (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori d'attività strettamente attinenti a quello di attività della Società o del gruppo di società facente capo alla Società.</p> <p>Per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società o del gruppo di società facente capo alla Società si intendono le materie e i settori di cui all'art. 17 dello Statuto sociale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti, ai sensi delle disposizioni normative vigenti.</p>	
---	--

Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono agli Azionisti che non abbiano concorso all'approvazione delle stesse l'esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione.

Proposta

L'Assemblea straordinaria di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

1. *di modificare gli artt. 8, 9 e 13 dello Statuto sociale, come segue:*

"ART. 8 – Convocazione delle Assemblee

Le Assemblee sono convocate con l'osservanza delle formalità previste dalla legge, presso la sede sociale o in altro luogo entro il territorio nazionale indicato nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione, contenente le informazioni previste dalle disposizioni normative pro tempore vigenti, è pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della Società e con le ulteriori modalità previste dalle disposizioni di legge o di regolamento pro tempore vigenti.

Nell'avviso di convocazione possono essere fissate, per altro giorno, la seconda, la terza ed eventuali successive adunanze, da tenersi per il mancato raggiungimento del quorum costitutivo previsto dalla legge per ognuna delle precedenti adunanze.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che le Assemblee ordinarie e straordinarie siano convocate, in alternativa, in unica convocazione, con applicazione delle maggioranze previste dalle disposizioni di legge.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni o comunque, nei casi consentiti dalla legge, entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può altresì essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due membri dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea ordinaria o straordinaria senza ritardo, quando ne facciano domanda tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale e sempre che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta."

"ART. 9 – Procedure delle riunioni assembleari

La regolarità di costituzione dell'Assemblea e la validità delle sue deliberazioni sono disciplinate dalla legge. Per le deliberazioni relative alla nomina del Collegio Sindacale, si applica quanto stabilito dall'art. 17.

Le deliberazioni dell'Assemblea concernenti il compimento di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, da eseguirsi nonostante il parere contrario del Comitato per le operazioni con parti correlate o senza tener conto dei rilievi da esso formulati, sono assunte in conformità con quanto disposto dalla Procedura per l'effettuazione di operazioni con parti correlate adottata dalla Società.

Sono legittimati all'intervento e al voto in Assemblea coloro a favore dei quali sia pervenuta alla Società, nei termini previsti dalla normativa in vigore, la comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la predetta legittimazione.

Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta o conferita in via elettronica ai sensi della normativa vigente. La notifica elettronica della delega può essere effettuata tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione.

La Società può designare per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire delega con istruzioni di voto per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione può prevedere, in relazione a singole Assemblee e nel rispetto della normativa vigente in materia, che l'esercizio del diritto di intervento e del diritto di voto si svolga con mezzi di comunicazione a distanza, anche elettronici, a condizione che sussistano i necessari requisiti per l'identificazione dei soggetti legittimati e per la sicurezza delle comunicazioni. L'avviso di convocazione dovrà in tale caso specificare, anche mediante il riferimento al sito internet della Società, le modalità di partecipazione ai lavori assembleari.

Le azioni privilegiate non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti gli argomenti di competenza della Assemblea ordinaria.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o, in assenza anche di questi, da un Amministratore, o, in mancanza, da persona eletta dalla maggioranza del capitale rappresentato.

Il Presidente dell'Assemblea, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio, è assistito da un Segretario designato dagli intervenuti su proposta dello stesso Presidente, coadiuvato, ove occorra, da due scrutatori, designati uno da lui e l'altro dagli intervenuti. Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare i lavori assembleari, scegliere il sistema di votazione ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il Regolamento dei lavori assembleari disciplina le modalità di funzionamento dell'Assemblea, a meno che questa non adotti diverse modalità di volta in volta."

"ART. 13 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea.

Sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- la fusione e la scissione con società controllate, nei casi consentiti dalla legge;*
- la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso dell'Azionista;*
- gli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative;*
- l'emissione di obbligazioni non convertibili.*

Ai sensi della Procedura per l'effettuazione di operazioni con parti correlate adottata dalla Società, inoltre, il Consiglio di Amministrazione: (a) può deliberare il compimento di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza nonostante il parere contrario del Comitato per le operazioni con parti correlate, o comunque senza tener conto dei rilievi da esso formulati, purché vi sia l'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria convocata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) del Codice Civile; (b) può deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla Procedura, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'osservanza delle disposizioni di legge, può delegare parte dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, o ad uno o più Amministratori Delegati, ai quali, nell'ambito dei

poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Società, stabilendone, sentito il parere del Collegio Sindacale, le relative retribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento revocare tali deleghe. Esso inoltre può costituire al suo interno commissioni e comitati che riterrà opportuni e necessari al buon funzionamento ed allo sviluppo della Società.

Gli organi delegati curano, in particolare, che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni trimestre, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Ciascun Amministratore può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a dieci milioni di Euro o consorzi tra società di capitali che abbiano complessivamente un capitale sociale non inferiore a dieci milioni di Euro, ovvero (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnicospicifiche, strettamente attinenti all'attività della Società ovvero (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori d'attività strettamente attinenti a quello di attività della Società o del gruppo di società facente capo alla Società.

Per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società o del gruppo di società facente capo alla Società si intendono le materie e i settori di cui all'art. 17 dello Statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti, ai sensi delle disposizioni normative vigenti.";

2. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per adempiere alle formalità richieste, ai sensi di legge, per la iscrizione della adottata deliberazione nel Registro delle Imprese, con facoltà di apportare alla deliberazione medesima le eventuali modifiche od integrazioni di carattere non sostanziale richieste dalle competenti Autorità, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti.*

Bologna, 24 marzo 2011

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Pierluigi Stefanini

ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI PRIVILEGIATI

PUNTI N. 1 E 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Rendiconto relativo al fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.

Nomina del Rappresentante comune. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

"RELAZIONE DEL RAPPRESENTANTE COMUNE

Signori Azionisti,

Vi rammento che l'Assemblea Speciale del 24 aprile 2008 deliberò, secondo quanto previsto dall'art. 147, primo comma, lett. c) del Testo Unico della Finanza, la costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni degli Azionisti privilegiati, per un ammontare pari ad Euro 100.000,00.

A tale proposito, Vi informo che le citate spese, sostenute nel corso del triennio 2008-2010, hanno riguardato unicamente quanto destinato al pagamento del compenso del Rappresentante comune, pari ad Euro 25.000,00 annui e che detto compenso è stato interamente sostenuto dalla Società, in conformità al disposto di cui all'art. 6, secondo comma, del vigente Statuto sociale.

Con riferimento alla disciplina normativa che regola le modalità di costituzione del fondo, Vi rammento altresì che il disposto di cui all'art. 146, primo comma, lett. c) del Testo Unico della Finanza prevede che il fondo stesso deve essere anticipato dalla Società, la quale potrà rivalersi, ai fini del rimborso del relativo ammontare corrisposto, sugli utili spettanti agli Azionisti privilegiati, in eccedenza alla quota minima agli stessi garantita. Al riguardo, si evidenzia che, secondo quanto sopra menzionato, l'art.6, secondo comma, del vigente Statuto sociale, nell'ambito delle regole statutarie introdotte al fine di agevolare l'organizzazione e il buon funzionamento dell'Assemblea speciale, prevede che *"le spese necessarie per la tutela dei comuni interessi dei possessori di azioni privilegiate, per le quali la loro Assemblea speciale abbia deliberato, a norma di legge, la costituzione del relativo fondo, sono sostenute dalla Società fino all'ammontare annuo di euro 30.000,00"*.

Vi ricordo inoltre che, in coincidenza con la data di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, verrà a scadere il mandato di Rappresentante comune degli Azionisti privilegiati, conferitomi con delibera dell'Assemblea Speciale in data 24 aprile 2008.

Il Consiglio di Amministrazione ha, pertanto, provveduto a convocare la Vostra Assemblea Speciale affinché vengano assunte le opportune deliberazioni in merito alla nomina del Rappresentante comune degli Azionisti della categoria, alla determinazione della durata dell'incarico e del relativo compenso, in conformità alle applicabili disposizioni di legge.

Al riguardo, rammento che: (i) possono essere nominate sia le persone fisiche – anche non titolari di azioni privilegiate ed aventi i requisiti di cui all'art. 2417 del codice civile – sia le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie; (ii) la durata in carica del Rappresentante comune non può essere superiore a tre esercizi sociali; e (iii) come già sopra precisato, il compenso annuo riconosciuto al Rappresentante comune uscente è pari ad Euro 25.000,00.

Si invita pertanto l'Assemblea ad assumere le più opportune deliberazioni in merito.

Il Rappresentante Comune
degli Azionisti Privilegiati
Massimo Franzoni"

*** **

Bologna, 24 marzo 2011

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Pierluigi Stefanini

UNIPOL
GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.

Sede Legale e Direzione Generale
via Stalingrado, 45
40128 Bologna



www.unipolgf.it